



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 236/2020

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, commi 4, 5 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per la produzione di adesivi, ubicato in Z.I. dell'Arbetraccio 6, nel Comune di Fossato di Vico (PG), della ditta ICAT S.r.l., con sede legale in Via Eugubina 52, Z.I. Osteria del Gatto nel Comune di Fossato di Vico (PG).

PREMESSE

Vista

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAPE del Comune di Fossato di Vico con nota prot. n. 2330 del 12/03/2020, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 52682 del 17/03/2020, con la quale la ditta ICAT S.r.l., con sede legale in Via Eugubina 52, Z.I. Osteria del Gatto nel Comune di Fossato di Vico (PG), ha richiesto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in Z.I. dell'Arbetraccio 6, nel Comune di Fossato di Vico (PG).

Vista

La precedente autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, contenuta nell'AUA adottata dalla Provincia di Perugia con Determinazione Dirigenziale n. 8750 del 30/08/2017 e rilasciata dal SUAPE del Comune di Fossato di Vico con atto n. 2 del 18/09/2017, alla ditta ICAT S.r.l., per lo stabilimento in oggetto;

Considerato

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti e gli ulteriori elementi forniti dalla ditta, acquisiti al protocollo regionale n. 89206 del 25/05/2020 e n. 164324 del 24/09/2020;

Considerate le riunioni della Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Umbria nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, svoltesi in data 18/06/2020 e 13/07/2020;

Considerato

il parere tecnico formulato dall'ARPA Umbria, con nota prot. n. 7464 del 15/04/2020, acquisito dalla Regione Umbria con prot. n. 68416 del 16/04/2020;

Considerato

il parere favorevole del Comune di Fossato di Vico, acquisito dalla Regione Umbria in data 10/06/2020 con il prot. n. 98410:

Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo l'attività di produzione di:
 - 1) adesivi termofusibili in granuli ovvero pani;
 - 2) adesivi a base di resine sintetiche (polimeri vinilici, acrilici etc.) in dispersione acquosa;
 - 3) componente poliolo per colle poliuretaniche;
 - 4) adesivi a base di gelatina animale in granuli ovvero in dispersione acquosa;
 - 5) adesivi vegetali a base di caseina, amido etc. in dispersione acquosa;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse a carico dei fusori (n. 13) per alimentazione degli impianti di produzione degli adesivi termofusibili in granuli ovvero pani di cui al precedente punto 1);
- nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da n. 2 apparecchiature (pastigliatori) per produzione di adesivi termofusibili in granuli;
- nei punti di emissione E4 ed E5 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da n. 2 impianti di combustione alimentati a metano e con potenza termica nominale complessiva dichiarata pari a 1.050 kW;
- le operazioni di estrusione, granulazione e raffreddamento delle colle termofusibili vengono condotte in flusso d'acqua;
- la Ditta esercita l'attività n. 17, "Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi", di cui alla Parte III dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- in relazione ai dati forniti dalla Ditta, il consumo massimo teorico di solvente relativo all'attività n. 17, sopra citata è pari a 85,05 tonnellate/anno, risultando inferiore al rispettivo valore di soglia di consumo di cui alla Parte III dell'Allegato III alla Parte V del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- nel ciclo produttivo di cui al precedente punto 3) il Gestore impiega il composto organico volatile 1-etil-2-pirrolidone, classificato dal Regolamento (CE) N. 1272/2008 con indicazione di pericolo H360D;
- il Gestore attesta che:
 - nel ciclo produttivo di cui al precedente punto 2) non sono utilizzati COV ai sensi dell'Art. 268, comma 1, lett. II) del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - i COV poliolo, 1-etil-2-pirrolidone e acquaragia utilizzati nel ciclo produttivo di cui al precedente punto 3), sono immessi negli impianti produttivi direttamente dagli imballi originali (fustini/cisternette) senza alcun travaso intermedio;
- i punti di emissione E3A, E3B sono connessi a laboratori di analisi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. jj);
- il punto di emissione E7 è connesso a gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio e con potenza termica nominale inferiore a 1 MW, non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. bb);

- l'impianto termico civile connesso al punto di emissione E6, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, è soggetto alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- i punti di emissione da E8 a E11, connessi a ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, sono esclusi dal campo di applicazione della Parte V del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, ai sensi dell'Art. 272, comma 5 del medesimo decreto;
- il Gestore intende:
 - convogliare nel punto di emissione E1 le emissioni atmosferiche già condottate nel punto di emissione E2;
 - sostituire il sistema di abbattimento delle emissioni installato sul punto di emissione E1;
 - convogliare nel punto di emissione E12 le emissioni atmosferiche connesse a operazioni di spillaggio e dosaggio della componente poliolo di cui al precedente punto 3);
- il Gestore, in sede di riunione della CDS, specifica che al punto di emissione E12 sono convogliate anche le emissioni connesse al processo di produzione (miscelazione) del componente poliolo, per colle poliuretatiche di cui al precedente punto 3).

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Gubbio - Gualdo Tadino e al Sindaco del Comune di Fossato di Viso;
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Gubbio - Gualdo Tadino;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Gubbio - Gualdo Tadino;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento

meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);

d.18i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;

d.19gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

d.20i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1 ed E12, nell'arco di 10 giorni;

e.2 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per:

- i punti di emissione E1 ed E12;
- ed, inoltre, a partire dallo 01/01/2030, per uno dei punti di emissione scelti a rotazione dal gruppo E4, E5;

e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Aldeidi totali	esprese come formaldeide	NIOSH 2018:2003
1-etil-2-pirrolidone		UNI/CEN TS13649:2015
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:20017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

e.4 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;

e.5 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;


CONDIZIONI

Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;

- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'Istruttore direttivo Tecnico
P.I. Bonaccini Gianluca



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale: ICAT S.r.l.****Unità Produttiva: Fossato di Vico****(PG) Z.I. dell'Arbetraccio, 6**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Fusori impianti produzione colle termofusibili Pastigliatori Sandvik	Polveri	10	mg/Nm ³	6.000	12	220	Ambiente	7,50	0,40	-	-	Ciclone Filtro a maniche
		S.O.V.	20										
		Aldeidi totali	20										
E3A	Cappa laboratorio qualità	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 1 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. jj)	-	-	500	8	220	Ambiente	6,00	0,15	-	-	
E3B	Cappa laboratorio qualità	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 1 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. jj)	-	-	500	8	220	Ambiente	6,00	0,15	-	-	
E4	Impianto di combustione caldaia olio diatermico	Ossidi da azoto	350	mg/Nm ³	1.000	12	220	200	6,00	0,50	-	-	
E5	Impianto di combustione caldaia olio diatermico	Ossidi da azoto	350	mg/Nm ³	500	12	220	200	6,00	0,50	-	-	
E6	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	250	6	80	180	6,00	0,15	-	-	
E7	Gruppo elettrogeno emergenza	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 1	-	-	500	1	3	180	2,70	0,08	-	-	
E8	Ricambio aria	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 5	-	-	5.000	4	365	Ambiente	2,70	0,30	-	-	
E9	Ricambio aria	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 5	-	-	5.000	4	365	Ambiente	2,70	0,30	-	-	
E10	Ricambio aria	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 5	-	-	5.000	4	365	Ambiente	2,70	0,30	-	-	
E11	Ricambio aria	D.Lgs 152/06 Art. 272 c. 5	-	-	500	2	80	Ambiente	6,00	0,15	-	-	

segue Repertorio n. 236/2020

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E12	Postazione di spillaggio e dosaggio e miscelazione poliolo	S.O.V.	50	mg/Nm ³	900	12	220	Ambiente	8,50	0,35	-	-	
		1-etil-2-pirrolidone	10	g/h									
			2 ^[1]	mg/Nm ³									

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1	Punto di emissione oggetto di modifica. S.O.V. espresse come C.O.T. Aldeidi totali espresse come formaldeide
E4, E5	Tenore O ₂ di riferimento = 3% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ Il valore limite dovrà essere rispettato entro il 01/01/2030.
E12	Nuovo punto di emissione. S.O.V. espresse come C.O.T. ^[1] il limite di 2 mg/Nm ³ per 1-etil-2-pirrolidone si applica al singolo punto di emissione in caso di flusso di massa totale di stabilimento superiore a 10 g/h.